

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 294 del 3 agosto 2018.

“Approvazione disegno di legge: 'Abrogazione e modifiche di norme”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;


VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale';

VISTO il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per questione di legittimità costituzionale degli articoli della predetta legge regionale n. 8/2018 di seguito specificati: artt. 4 e 64, dell'art.17, dell'art.20, dell'art.22, commi 3, 4, 14 e 15, dell'art.23, dell'art.31, commi 4 e 5, degli artt.34 e 35, dell'art.45, dell'art.66, dell'art.69, comma 2, dell'art.75, commi 2, 3 e 4, dell'art.82 e dell'art.99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 nonché 7, 9, 10, 13, 16 e 17, giusto atto depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale ove ha assunto il numero di registro 44/2018;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il disegno di legge 'Abrogazione e modifiche di norme', predisposto dai rami dell'Amministrazione regionale interessati all'impugnativa in argomento con il coordinamento dell'Assessorato regionale dell'economia (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

DELIBERA


per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge 'Abrogazione e modifiche di norme' nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI



AM

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 284 DEL 03/08/2018 ALLEGATO A PAG. 1 di 5

RELAZIONE AL

DISEGNO DI LEGGE N.

Abrogazione e modifiche di norme

Art. 1

COMMA 1

Si propone l'abrogazione degli articoli 17, 22 commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 ritenendo fondate le censure di cui ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

COMMA 1

L'art. 20 della L.R. 8/2018 si riferisce alla valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, ed in particolare degli immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione e che versano in condizioni di precarietà statica.

La norma attuale prevede la possibilità concedere tali beni, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo.

Tuttavia, l'indicazione della durata temporale massima delle concessioni, riportata nella norma in questione ha formato oggetto di rilievo da parte del Consiglio dei Ministri, in quanto violerebbe i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, per i quali esisterebbe una riserva di legge nazionale, confermata - per quanta riportato nell'impugnativa - dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 213 del 2011 e n. 40 del 2017.

La modifica del periodo in questione, sanerebbe, pertanto, il difetto di competenze rilevato e lascerebbe sostanzialmente immutato il complesso normativo preordinato alla valorizzazione dei beni demaniali marittimi di che trattasi.

COMMA 2

La riscrittura della norma prende le mosse dalle osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è voluto armonizzare il dettato normativo regionale con il Testo unico delle Società a Partecipazione Pubblica che, *mutatis mutandis*, istituendo l'albo del personale eccedentario delle società a partecipazione pubblica, ha inteso garantire priorità nell'assunzione presso le società pubbliche a quei soggetti già impegnati presso le stesse.

Del pari, la normativa regionale, intende garantire priorità assunzionale a quei soggetti già prestatori di lavoro presso le società a maggioritaria partecipazione pubblica di cui è stata deliberata la messa in liquidazione.


COMMA 3

Norme di riferimento:

- L'articolo 1 della L.R. 9/2004 ha posto l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004.
- L'articolo 1 c. 5 bis della citata legge, ha stabilito che a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione la Regione Siciliana acquisisca i saldi positivi ed assuma le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi

• L'art. 23 della l.r. 10/1999 comma 2 quinquies, come modificato ed integrato, ha stabilito che all'eventuale

IL SEGRETARIO



popolazione detenuta, attraverso il mantenimento dei rapporti in convenzione instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740 e prorogati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per le figure (medici incaricati provvisori, medici di guardia -SIAS, medici specialisti) per i quali gli ACN di riferimento prevedano come rapporto di lavoro ordinario, quello della convenzione a tempo indeterminato.

Il rinvio alle Linee guida è necessario per disciplinare eventuali situazioni di incompatibilità nel caso di sussistenza di più rapporti convenzionali con il SSR, nel rispetto della disciplina e dei vincoli previsti dalla normativa relativa al personale del settore sanitario.

COMMA 4

Norme di riferimento:

- L'articolo 1 della L.R. 9/2004 ha posto l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004.
 - L'articolo 1 c. 5 bis della citata legge, ha stabilito che a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione la Regione Siciliana acquisisca i saldi positivi ed assuma le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi
 - L'art. 23 della l.r. 10/1999 comma 2 quinquies, come modificato ed integrato, ha stabilito che all'eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'EAS, il personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della L.R. 10/2000 facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate. Il comma 2 sexies stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell' EAS in quiescenza.
 - articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2014 "a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, (inciso omissivo in quanto impugnato), in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci"
 - legge 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale – Art.67 "Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo" prevede:
 1. Presso il Fondo Pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione" destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
 2. Il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione" assicura con onere a carico dell'Amministrazione regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza e rispettivi superstiti dell'EAS in liquidazione, destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.
 3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 al Fondo può essere trasferito personale dell'Ente acquedotti siciliani, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
 4. Il Fondo adegua il proprio Statuto alle previsioni dei commi 1, 2 e 3.
 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di euro 400 migliaia a copertura dei costi per gli anni 2014 e 2015, per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 270 migliaia, per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 270 migliaia.
- gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario

IL SEGRETARIO



2018, 140 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, 55 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021."

• legge regionale 11 agosto 2017, n.16, art.4 comma 9 "A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che risultino titolari di trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, è riconosciuto un assegno di sostegno di importo pari alla minor somma fra detto ammontare e il trattamento pensionistico complessivo ai medesimi riconosciuto antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale n. 21/2014. Per le finalità di cui al presente comma l'Ufficio speciale per le liquidazioni è autorizzato a trasferire all'ESA o ad altro ente incaricato le somme necessarie all'erogazione agli aventi diritto. Comma 10 "Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 9 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa annua nella misura massima di 830 migliaia di euro cui si provvede, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, pari a circa 2,5 milioni di Euro complessivi per 623 soggetti, si è fatto riferimento all'elaborazione trasmessa da EAS al Fondo quiescenza con nota 13032 del 10 luglio 2018 e relativo allegato i cui dati si riferiscono al personale beneficiario di cui all'art. 45 della L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, escluso il personale in quiescenza indicato al comma 2 dell'art. 45.



IL SEGRETARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE N.

Abrogazione e modifiche di norme

Art. 1

Abrogazioni di norme

Sono abrogate le seguenti norme:
gli articoli 17, 22 commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8;

Art. 2

Modifiche di norme

1. All'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 le parole "50 anni" sono sostituite con le parole "30 anni".
2. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
" 1. *Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, devono essere iscritti anche i dipendenti delle società partecipate a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore dell'art.64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.*
Al personale iscritto all'albo di cui all'art.64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 trova applicazione il principio contenuto nell'art.25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società."
3. L'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è sostituito dal seguente:
"1. *Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.*
2. *La disposizione di cui al comma 1 non ha efficacia per il personale con qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto.*
3. *Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.495 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.445 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 2.395 migliaia di euro.*"
4. All'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:



IL SEGRETARIO


"3. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta e non disperdere le professionalità sanitarie già operanti in ambito penitenziario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.Lvo 15 dicembre 2015, n. 222, apposite linee guida per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740 con il personale sanitario operante presso gli Istituti penitenziari, che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, laddove previsto dagli accordi collettivi nazionali di categoria, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'Amministrazione penitenziaria di riferimento, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Accordi Collettivi Nazionali.

Art. 3

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE



IL SEGRETARIO